

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa circa le novità introdotte con la con la Comunicazione della Commissione UE n. 242 del 22.6.2020.

Come noto, lo split payment disposto dall'art. 17-ter, DPR n. 633/72 e disciplinato dal DM 23.1.2015 prevede il **versamento diretto dell'IVA all'Erario da parte del cliente.**

Con la modifica del comma 1-bis del citato art. 17-ter a decorrere **dall'1.1.2018**, lo split payment, oltre che nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti, inseriti negli appositi elenchi stilati dal MEF (Informativa SEAC 15.1.2020, n. 13):

- a) **Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b) **Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- c) **società controllate** ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- d) **società controllate, direttamente o indirettamente**, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- e) **società partecipate**, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d);

f) **società quotate** inserite nell'Indice FTSE MIB, **identificate ai fini IVA**.

Si rammenta che lo split payment, dal 15.7.2018, **non è applicabile ai compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto / d'imposta ex art. 25, DPR n. 600/73** (in particolare il meccanismo non è applicabile dai lavoratori autonomi).

Considerato che lo split payment è una misura "in deroga" rispetto alle regole previste dalla normativa comunitaria, l'applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'UE, così come stabilito dall'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

L'AUTORIZZAZIONE UE

Il Consiglio UE, con la Decisione 25.4.2017, n. 2017/84 pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 6.5.2017, ha autorizzato l'Italia ad adottare il meccanismo in esame **dall'1.7.2017 al 30.6.2020**.

Recentemente la Commissione UE con la Comunicazione 22.6.2020, n. 242 final, ha proposto al Consiglio UE di autorizzare l'Italia a **continuare ad applicare lo split payment fino al 30.6.2023**.

L'autorizzazione era limitata in quanto l'Italia aveva annunciato l'introduzione generalizzata della fattura elettronica e l'invio all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri quali misure per contrastare la frode e l'evasione fiscale.

Come desumibile dalla citata Comunicazione n. 242

"secondo le autorità italiane non sarebbe ... al momento opportuno eliminare completamente la misura relativa alla scissione dei pagamenti".

Tuttavia la stessa Commissione UE evidenzia che

"è ancora presto per effettuare una valutazione completa dell'efficacia di tali misure a causa della loro recente attuazione"

e pertanto **propone al Consiglio UE di autorizzare tale deroga fino al 30.6.2023**, in modo da

"effettuare una valutazione completa dell'efficacia delle misure attuate."

Di fatto, la Commissione UE propone di sostituire nella citata Decisione n. 2017/84 la data del 30.6.2020 con quella del 30.6.2023. In particolare nel "considerando" n. 11

della predetta proposta di Decisione del Consiglio UE è possibile desumere che la misura di deroga in esame è:

“proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre la misura di deroga non comporta il rischio che l’evasione si sposti in altri settori o in altri Stati membri”.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO